

COMUNE DI FILIANO
(Provincia di Potenza)

REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE
DELLA TASSA PER LO SMALTIMENTO
DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI
(D.Lgs. 507/93)

Approvato con delibera del Commissario Straordinario
n. 34 del 1° febbraio 2010

Art. 1
Oggetto del regolamento

Il presente regolamento disciplina l'applicazione della Tassa per lo smaltimento dei Rifiuti Solidi Urbani interni nell'ambito del territorio comunale, secondo le disposizioni del decreto legislativo 15.11.1993, n. 507 e successive modificazioni e integrazioni. Le disposizioni del presente regolamento sono applicabili nelle more della completa attuazione delle disposizioni recate dal D.Lgs. 03/04/2006, n. 152.

Art. 2
Caratteri della tassa

La tassa viene applicata su base annuale a cui corrisponde un'obbligazione tributaria autonoma ed in base a tariffe specifiche commisurate alla capacità di produrre rifiuti, alla destinazione dei locali ed al costo del servizio.

La tassa decorre dal primo giorno del bimestre successivo a quello in cui ha inizio l'occupazione o la detenzione e cessa a decorrere dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui è stata presentata la denuncia di cessazione.

Art. 3
Presupposto della tassa

La tassa è dovuta per l'occupazione o la detenzione di locali ed aree scoperte compresi nel territorio comunale, a qualsiasi uso adibiti, ad esclusione di quelli indicati dal successivo articolo 7.

Art. 4
Zone non servite

La tassa è dovuta per intero nelle zone in cui il servizio relativo allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni ed assimilati è istituito ed attivo. La tassa è comunque applicata per intero ancorché si tratti di zona non rientrante in quella perimetrata quando, di fatto, detto servizio è svolto.

Gli occupanti o detentori dei locali ed aree tassabili, situati fuori dell'area di raccolta, sono tenuti a conferire i rifiuti urbani interni ed assimilati nei contenitori vicini.

In tale ipotesi la tassa è dovuta:

- a) in misura del 30% della tariffa, se la distanza stradale, calcolata dal confine della proprietà privata e il punto di raccolta più vicino, supera mt 500 e fino a mt 1.000;
- b) in misura del 40% della tariffa per distanze superiori a mt 1.000.

Nel caso in cui il servizio, sebbene istituito ed attivato, non venga svolto o venga svolto in grave violazione di quanto stabilito nel capitolato d'appalto, ovvero nel Regolamento del Servizio (in merito alla distanza, capacità dei contenitori ed alla frequenza della raccolta), la tassa è dovuta nella misura pari al 60% della tariffa.

Si configura grave violazione delle disposizioni regolamentari:

- a) il mancato rispetto del limite massimo di distanza dei contenitori di oltre il 25%;
- b) il mancato rispetto del limite minimo della capacità dei contenitori di oltre il 25%;
- c) il mancato rispetto della frequenza della raccolta, ove comporti l'impossibilità per gli utenti di usufruire dei contenitori per esaurimento della loro capacità ricettiva.

Tali circostanze devono essere portate a conoscenza, mediante diffida, all'Ufficio Tecnico ed al competente Servizio Tributario.

Ove, entro 30 giorni dalla diffida, non si provveda ad eliminare il disservizio, la tassa sarà applicata nella misura ridotta per il periodo decorrente dalla notifica della diffida alla data di eliminazione del disservizio.

Art. 5

Soggetti passivi e responsabili della tassa

La tassa è dovuta da coloro che occupano o detengono locali e - o aree scoperte, di cui al precedente articolo 3, con vincolo di solidarietà tra i componenti del nucleo familiare o tra coloro che usano in comune i locali o le aree.

Per i locali adibiti a civile abitazione, affittati con mobilio, la tassa è dovuta dal proprietario o dal gestore dell'attività di affitta camere, quando l'affitto è occasionale o comunque inferiore all'anno, mentre è dovuta dal conduttore se l'affitto è relativo ad un periodo superiore all'anno.

Per gli alloggi, i locali ed i centri commerciali in multiproprietà, il soggetto che gestisce i servizi comuni è il responsabile del versamento della tassa dovuta per i locali ed aree scoperte di uso comune e uso esclusivo ai singoli occupanti o detentori. Restano a carico di questi ultimi gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree di uso esclusivo.

In caso di multiproprietà, la tassa è dovuta dagli utenti in proporzione al periodo di occupazione o di disponibilità esclusiva.

Art. 6

Locali ed aree tassabili

Sono soggetti alla tassa le superfici di tutti i locali comunque denominati, esistenti in qualsiasi specie di costruzione stabilmente infissa o posata nel suolo, chiusi o chiudibili da ogni lato verso l'interno qualunque sia la loro destinazione o il loro uso, fatta eccezione per quelle del successivo art. 7, dove si producono o si possano produrre rifiuti urbani o speciali assimilati. Si considerano soggetti tutti i locali predisposti all'uso, anche se di fatto non utilizzati, considerando tali quelli dotati di almeno un'utenza attiva ai servizi di rete (acqua, energia elettrica, gas) o di arredamento e, per i locali ad uso non domestico, quelli forniti di impianti, attrezzature o, comunque, per i quali risulti rilasciata una licenza o una autorizzazione per l'esercizio di attività nei locali medesimi.

Relativamente alle utenze domestiche sono considerati nella formazione della superficie utile tutti i vani principali, gli accessori diretti e indiretti (corridoi, ingressi, anticamere, ripostigli, bagni) nonché tutti i locali di servizio, anche se interrati o separati dal locale principale (a titolo esemplificativo cantine, depositi, autorimesse, lavanderie, serre pavimentate, disimpegni).

Per le utenze non domestiche sono computate le superfici di tutti i locali, principali, secondari o accessori, destinati all'esercizio dell'attività.

Sono altresì soggette all'applicazione della tassa tutte le aree scoperte costituenti superficie operativa per l'esercizio dell'attività, con l'esclusione di quelle aree che hanno natura di accessorio o pertinenza del locale principale, predisposte all'uso, anche se di fatto non utilizzate, presupponendo tali quelle aree dotate di impianti, attrezzature o per le quali risulti rilasciata una licenza o un'autorizzazione per l'esercizio dell'attività.

Art. 7

Esclusioni (locali ed aree non soggette alla tassa)

Non sono soggetti alla tassa:

- a) I locali e le aree che non possono produrre rifiuti per loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati, quali ad esempio:
- Balconi, scale, cortili, terrazze e porticati scoperti di pertinenza delle abitazioni;
 - Solai e sottotetti non collegati da scale, fisse o retrattili, da ascensori o montacarichi;
 - Centrali termiche, cabine elettriche, ascensori, celle frigorifere, silos e simili;
 - Locali ed aree degli impianti sportivi limitatamente alle superfici destinate effettivamente all'esercizio dello sport;
 - Locali adibiti al culto religioso, con esclusione di eventuali annessi locali adibiti ad abitazione ed usi diversi da quello del culto in senso stretto;
- b) Le aree comuni del condominio, di cui all'art. 1117 del C.C., che possono produrre rifiuti agli effetti dell'art. 7 del presente regolamento. Resta ferma l'obbligazione di coloro che occupano o detengono parti comuni del condominio in via esclusiva;
- c) Le abitazioni prive di tutte le utenze attive di servizi di rete (gas, acqua, energia elettrica) e non arredati;
- d) Locali in oggettive condizioni di non utilizzo in quanto inabitabili, purchè di fatto non utilizzati, o oggetto di lavori di ristrutturazione, restauro o risanamento conservativo in seguito a rilascio di licenze, concessioni od autorizzazioni, limitatamente al periodo di validità del provvedimento e, comunque, non oltre la data riportata nella certificazione di fine lavori;
- e) Legnaie esterne e semichiuse;
- f) Superfici coperte di altezza pari od inferiore a cm 150 (soffitte, solai, sottotetti);
- g) Aree scoperte pertinenziali o accessorie di case di civile abitazione, incluse la aree a verde;
- h) I locali e le aree adibiti ad uffici comunali e a servizi gestiti direttamente dal Comune;
- i) Le superfici, o parte di esse, ove per specifiche caratteristiche strutturali e per destinazione si formano, di regola, rifiuti speciali, tossici o nocivi, allo smaltimento dei quali sono tenuti a provvedere a proprie spese i produttori stessi, ai sensi delle disposizioni vigenti in materia;
- j) Le aree scoperte adibite a verde, indipendentemente dall'estensione della superficie.

Per le attività di seguito elencate (esclusi i locali adibiti ad uffici, mense, spogliatoi e servizi), ove risulti difficile determinare la superficie in cui si producono rifiuti speciali, tossici o nocivi in quanto le operazioni relative non sono esattamente localizzate, si applica, a richiesta di parte, la detassazione a condizione che l'interessato dimostri, allegando idonea documentazione, l'osservanza della normativa sullo smaltimento dei rifiuti tossici o nocivi:

ATTIVITA'	PERCENTUALE DI RIDUZIONE
Tipografie artigiane	25%
Autocarrozzerie	20%
Autofficine per riparazione veicoli	20%
Autofficine di elettrauto	20%
Distributori di carburanti	25%
Lavanderie	20%
Autolavaggi, autorimesse	20%
Laboratori fotografici, eliografie	25%
Industri tessili	20%
Industrie del legno – prodotti in legno	20%

Per eventuali attività non considerate nel precedente comma, si fa riferimento a criteri di analogia.

Le circostanze di cui al presente articolo devono essere indicate nella denuncia originaria o di variazione e debitamente riscontrate in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili o da idonea documentazione.

Art. 8

Modalità di misurazione dei locali e delle aree

La superficie dei locali tassabili è desunta dalla planimetria catastale o da altra analoga (ad esempio planimetria sottoscritta da un tecnico abilitato iscritto all'albo professionale), ovvero da misurazione diretta. La superficie è misurata sul filo interno dei muri perimetrali dell'unità immobiliare al netto degli ingombri dei muri divisorii interni.

La superficie dei locali coperti è computabile solo qualora il locale abbia un'altezza superiore a cm 150 (centocinquanta). I vani scala sono considerati una sola volta in pianta.

Per le aree scoperte la superficie viene determinata sul perimetro interno delle stesse al netto di eventuali costruzioni in esse comprese.

La misurazione complessiva è arrotondata al metro quadrato per eccesso o per difetto, a seconda che la frazione sia rispettivamente: superiore/pari o inferiore al mezzo metro quadrato.

Art. 9

Gettito e costo del servizio

Il gettito del tributo non può superare il costo di esercizio, né essere inferiore al 50% del costo medesimo.

La determinazione del costo di esercizio, in quanto desumibile dai dati del conto consuntivo, è compito del responsabile del servizio finanziario secondo le disposizioni contenute nell'articolo 61 del Decreto Legislativo 507/93.

Ai fini della determinazione del costo di esercizio è dedotto dal costo complessivo dei servizi di nettezza urbana un importo pari al 25 % a titolo di costo di spezzamento dei rifiuti solidi urbani.

Art. 10

Deliberazione

Le tariffe sono deliberate dalla Giunta Comunale entro il termine fissato dalle norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, con decorrenza comunque dal 1° gennaio dell'anno di riferimento anche se deliberate successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro detto termine. In caso di mancata deliberazione entro la scadenza predetta si applicano le tariffe deliberate l'anno precedente.

La deliberazione tariffaria contiene tutti gli elementi indicati dall'art. 69 del D.Lgs. 507-93.

Art. 11

Criteri di commisurazione della tassa

La tariffa è commisurata all'uso ed alla superficie dei locali e delle aree tassabili.

Le tariffe sono differenziate per categorie e sotto categorie omogenee, secondo il dettato dell'art. 68 del D.Lgs. 507/93, così come individuate nell'allegato A del presente Regolamento.

I locali e le aree non specificamente indicati, vengono assimilati a ciascuna categoria sulla base della prevalente destinazione ed uso. Per eventuali altre tipologie di occupazione non considerate nella presente classificazione, si fa riferimento a criteri di analogia quali-quantitativi.

Art. 12

Tariffe per particolari condizioni d'uso

Ai sensi dell'art. 66 del D.Lgs. 507/93, la tariffa è ridotta:

- a) Per le abitazioni con unico occupante del 25 % ;
- b) Per le abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo a condizione che la destinazione venga specificata nella denuncia originaria o di variazione, con l'indicazione dell'abitazione di residenza e dell'abitazione principale e che venga dichiarato espressamente di non voler cedere l'alloggio in locazione o in comodato, salvo accertamenti da parte del Comune del 25 % ;
- c) Per i locali diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibite ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente, risultante da licenza o autorizzazione rilasciata dai competenti organi per l'esercizio dell'attività la riduzione è così commisurata 25 % ;
- d) Per gli utenti che, versando nelle circostanze di cui alla precedente lettera b) risieda o abbia la dimora, per più di 6 mesi all'anno, in località fuori dal territorio nazionale 25 % ;
- e) Per gli agricoltori, purchè in possesso di partita IVA, occupanti la parte abitativa della costruzione rurale riduzione del 25 % ;
- f) Per i locali e/o aree scoperte tassabili, nei quali vengono svolte attività economiche stagionali la tassa è dovuta per l'intero ma limitatamente al periodo di apertura risultante dal titolo autorizzativi o da un suo equipollente.

Le riduzioni tariffarie sono applicate in base agli elementi ed i dati contenuti nella denuncia originaria o di variazione e decorrono dall'anno successivo.

Il contribuente è tenuto a denunciare entro il 20 gennaio il venir meno delle condizioni dell'applicazione della tariffa ridotta; in mancanza, si provvederà al recupero della tassa corrispondente alla riduzione tariffaria concessa, con l'applicazione delle sanzioni previste per l'omessa denuncia di variazione.

Art. 13

Tassa giornaliera di smaltimento

E' istituita, ai sensi dell'art.77 del D.Lgs. 507/93, così come modificato dall'art. 3, comma 68, lett. g), della L. n. 549 del 28/12/1995, apposita tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni o equiparati, prodotti dagli utenti che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali od aree pubbliche, di uso pubblico, o aree gravate da servitù di pubblico passaggio.

E' temporaneo l'uso inferiore a 183 giorni di un anno solare, anche se ricorrente.

La misura tariffaria è determinata in base alla tariffa, rapportata a giorno, della tassa annuale di smaltimento, attribuita alla categoria contenente voci corrispondenti di uso (o assimilabili per attitudine quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti) maggiorata del 50%.

L'obbligo della denuncia dell'uso temporaneo si intende assolto con il pagamento della tassa, da effettuare contestualmente al canone di occupazione giornaliera di spazi ed aree pubbliche prima del rilascio dell'atto concessorio, con il modulo di versamento di cui all'art. 50 del medesimo D.Lgs., o, in mancanza di autorizzazione, mediante versamento diretto, senza compilazione del suddetto modulo.

In caso di uso di fatto, la tassa che non risulti versata all'atto dell'accertamento dell'occupazione abusiva è recuperata unitamente alla sanzione, interessi ed accessori.
Per l'accertamento, il contenzioso e le sanzioni si applicano le disposizioni previste per la tassa annuale, in quanto compatibili.

Art. 14 **Denunce**

I soggetti passivi della Tassa hanno l'obbligo di presentare direttamente o a mezzo del servizio postale al Comune, entro il 20 gennaio successivo all'inizio dell'occupazione o della detenzione, la denuncia dei locali e delle aree tassabili redatta su appositi modelli messi a disposizione dal Comune.

Le denunce originarie o di variazione devono contenere i seguenti dati:

- 1) Per le unità immobiliari adibite a civile abitazione
 - Codice fiscale;
 - Dati anagrafici del dichiarante e delle persone fisiche componenti il nucleo familiare o la convivenza, che occupano o detengono l'immobile di residenza o l'abitazione principale, o che dimorano nell'immobile a disposizione;
 - Ubicazione, dati catastali, superficie e destinazione d'uso dei singoli locali ed aree con riferimento alle superfici costituenti pertinenza dell'abitazione principale (cantine, soffitte, garages, depositi, box auto etc...);
 - Data di inizio dell'occupazione o detenzione.
- 2) Per tutti i locali appartenenti alle categorie diverse dall'abitazione e relative pertinenze:
 - Codice fiscale/ partita IVA;
 - Denominazione, scopo sociale o istituzionale dell'Ente, Istituto, Associazione, Società ed altre Organizzazioni, nonché della loro sede principale legale o effettiva, dati anagrafici e fiscali delle persone che ne hanno la rappresentanza e l'amministrazione e relativa residenza;
 - Codice Istat dell'attività;
 - Ubicazione, dati catastali, superficie e destinazione d'uso dei locali e delle aree;
 - Data di inizio dell'occupazione o detenzione.

La denuncia deve essere sottoscritta e presentata da uno dei coobbligati o dal rappresentante legale o negoziale direttamente all'ufficio Tributi del Comune, che ne rilascerà ricevuta, ovvero spedita a mezzo raccomandata postale al predetto ufficio. In tale caso si considera presentata nel giorno indicato dal timbro postale.

Art. 15 **Cessazione dell'occupazione**

In caso di cessazione totale o parziale della occupazione, della detenzione o conduzione dei locali ed aree nel corso dell'anno, va presentata un'apposita denuncia che, debitamente accertata, dà diritto allo sgravio od al rimborso della tassa a decorrere dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui la denuncia di cessazione è stata presentata.

Qualora la denuncia di cessazione non sia stata presentata nel corso dell'anno di cessazione, il contribuente ha diritto allo sgravio o al rimborso del tributo per le annualità successive se dimostra di non avere continuato l'occupazione o la detenzione dei locali ed aree, ovvero se la tassa sia stata assolta dall'utente subentrante a seguito di denuncia o in sede di recupero d'ufficio.

La tassa può essere cessata d'ufficio se il Comune accerta il subentro di altro soggetto, che abbia presentato regolare denuncia o a seguito di accertamento d'ufficio.

Art. 16 Verifiche e controlli

L'obbligo della denuncia non esclude l'accertamento d'ufficio, che può essere eseguito in ogni tempo.

A tal fine, il Comune può:

- a) Rivolgere al contribuente motivato invito ad esibire o trasmettere atti e documenti, comprese le planimetrie dei locali e delle aree scoperte;
- b) Invitare il contribuente a rispondere a questionari relativi a dati e notizie specifici;
- c) Utilizzare dati legittimamente acquisiti ai fini di altri tributi;
- d) Richiedere agli uffici pubblici o di enti pubblici anche economici, in esenzione da spese e diritti, dati e notizie rilevanti nei confronti dei singoli contribuenti;
- e) Richiedere, ai sensi del comma 1, dell'art. 73, del D.Lgs. 507/93, all'amministratore del condominio, di cui all'art. 1117 cod. civ., ed al soggetto responsabile del pagamento, di cui all'art. 63 del citato D.Lgs., la presentazione dell'elenco degli occupanti o detentori dei locali od aree dei partecipanti al condominio ed al centro commerciale integrato;

Ove il contribuente non fornisca, nei termini assegnati, riscontro alle richieste di cui alle lett. a) e b), gli agenti di Polizia Municipale o i dipendenti degli Uffici comunali, all'uopo autorizzati dal Sindaco, dall'assessore competente, ovvero dal Dirigente dell'Area finanziaria, possono accedere agli immobili al solo fine di rilevarne la destinazione e la misura delle superfici.

In caso di mancata collaborazione o di impedimento alla diretta rilevazione, l'accertamento può effettuarsi in via presuntiva ai sensi dell'art. 2729 del C.C.

Art. 17 Compiti degli uffici interni

Al fine di scoraggiare l'evasione è fatto obbligo agli uffici comunali di comunicare trimestralmente secondo modalità concordate, all'ufficio tributi le seguenti notizie:

- a) Ufficio anagrafe:
 - I nominativi degli immigrati, emigrati e deceduti;
 - La formazione di nuovi nuclei familiari;
- b) Ufficio tecnico:
 - Elenco dei certificati di agibilità/abitabilità, di fine lavori e quant'altro di propria competenza relativo agli immobili;
- c) Ufficio commercio/attività produttive:
 - Elenco delle imprese che hanno iniziato, variato o cessato un'attività per la quale è prevista un'autorizzazione o licenza;
- d) Ufficio polizia municipale:
 - Elenco delle comunicazioni riguardanti la cessione fabbricati;
 - Elenco delle concessioni per le occupazioni di spazi ed aree pubbliche permanenti e temporanee.

Oltre alle notizie di cui sopra, tutti gli uffici comunali sono comunque tenuti a comunicare ogni altra informazione utile per l'applicazione della tassa.

Per le licenze e autorizzazioni temporanee concesse per periodi inferiori a sei mesi e non ricorrenti nel corso dell'anno il pagamento della tassa giornaliera di smaltimento è condizione per il rilascio delle autorizzazioni.

Art. 18 **Accertamento**

In caso di denuncia infedele o incompleta, l'ufficio tributi provvede a emettere, relativamente all'anno di presentazione della denuncia e a quello precedente, avviso di accertamento in rettifica, a pena di decadenza, nei termini previsti dalla legislazione vigente.

In caso di omessa denuncia, l'ufficio emette avviso di accertamento d'ufficio, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quarto anno successivo a quello in cui la denuncia doveva essere presentata.

Gli avvisi di accertamento sono sottoscritti dal funzionario designato per l'organizzazione e la gestione del tributo e devono contenere gli elementi identificativi del contribuente, dei locali e delle aree e loro destinazioni, dei periodi e degli imponibili o maggiori imponibili accertati, della tariffa applicata e relativa deliberazione, nonché la motivazione dell'eventuale diniego della riduzione o agevolazione richiesta, l'indicazione della maggiore somma dovuta distintamente per tributo, addizionali e accessori, sanzione e interessi.

Gli avvisi, inoltre, devono contenere altresì l'indicazione dell'organo presso cui può essere prodotto ricorso e il relativo termine di decadenza.

Ai fini del potenziamento dell'azione di accertamento, il Comune, ove non sia in grado di provvedere autonomamente, può stipulare apposite convenzioni con soggetti privati o pubblici per l'individuazione delle superfici in tutto o in parte sottratte a tassazione.

Art. 19 **Riscossione**

A norma dell'art. 52 del D.Lgs. 446/97 e dell'art. 53 della Legge 388/2000 la riscossione spontanea della tassa avviene mediante versamento diretto da parte dei contribuenti su apposito conto corrente postale intestato al Comune.

Il pagamento della tassa annuale deve essere effettuato in n. 2 rate, alle scadenze indicate nell'avviso di pagamento.

Il Comune provvede all'invio ai contribuenti di apposito avviso di pagamento contenente l'importo dovuto, l'ubicazione e la superficie dei locali e delle aree tassate la destinazione d'uso dichiarata o accertata, le tariffe applicate, l'importo di ogni singola rata e le scadenze.

Qualora il contribuente non provveda al pagamento delle rate alle prescritte scadenze il Comune procede alla notifica al medesimo, anche mediante servizio postale con raccomandata A/R di apposita richiesta di pagamento entro il termine di 30 giorni dal ricevimento della medesima.

In caso di perdurante inadempimento si procederà alla riscossione coattiva, mediante ruolo, sulle somme dovute a titolo di tassa e addizionale si applicheranno le sanzioni e gli interessi nella misura prevista dal vigente regolamento comunale delle entrate, secondo le modalità ivi stabilite. Detti interessi sono calcolati: a decorrere dalla data di scadenza della richiesta di pagamento di cui al comma 4 dell'art. 21.

Art. 20 **Sanzioni ed interessi**

Le sanzioni sono applicate nelle misure, nei termini e con le modalità stabilite dall'art. 76 del D.Lgs. n. 507/93, così come modificato dal D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 473, e successive modificazioni.

Art. 21
Rimborsi

Il contribuente può richiedere lo sgravio o il rimborso della Tassa iscritta a ruolo riconosciuta non dovuta nel termine di 5 anni dalla data in cui è avvenuto il pagamento o è stato accertato il diritto alla restituzione.

Il rimborso è disposto dall'ufficio competente entro 180 giorni dalla ricezione della richiesta e previa verifica della legittimità.

Sulle somme da rimborsare sono corrisposti gli interessi calcolati nella misura indicata nel regolamento comunale delle entrate, secondo il criterio dettato dal comma 165 dell'art. 1 della L. 296/06, con decorrenza dalla data dell'eseguito versamento.

Art. 22
Funzionario Responsabile

La Giunta Comunale con proprio provvedimento nomina il Funzionario Responsabile del Tributo al quale sono attribuite le funzioni ed i poteri per l'organizzazione e la gestione della Tassa, in particolare sottoscrive le richieste, gli avvisi, i provvedimenti di rimborso, la tenuta dei registri e cura la formazione dei ruoli.

Art. 26
Disposizioni finali

Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio dell'anno 2010.

Per quanto non specificatamente previsto dal presente regolamento si rinvia alle specifiche norme di leggi vigenti.

Il presente Regolamento, una volta divenuto esecutivo, abroga e sostituisce il precedente Regolamento.

Allegato A
 Categorie dei locali ed aree con omogenee potenzialità di rifiuti e tassabili con le medesime tariffe
 Art. 68, D.Lgs. 507/93

CATEGORIE	DESCRIZIONE
01	Abitazioni
01a	Garages, cantine, soffitte, depositi, box auto etc...
02	Stabilimenti industriali, laboratori, magazzini, locali a tettoia degli artigiani
02a	Depositi, magazzini etc...
03	Esercizi di vendita di piante, frutta e verdura
04	Esercizi di vendita, negozi e supermercati alimentari e promiscui
05	Alberghi, locande, pensioni, bagni pubblici
06	Locali destinati al pernottamento e relative pertinenze in strutture agrituristiche
07	Locali destinati a ristorazione in strutture agrituristiche
08	Bar, caffè, gelaterie, pasticcerie, osterie, birrerie
09	Ristoranti, pizzerie, trattorie, tavole calde, rosticcerie
10	Studi professionali, uffici commerciali, banche, istituti di credito, assicurazioni, agenzie finanziarie, di viaggio, ricevitorie, studi tecnici e studi pubblicitari
11	Scuole di ogni ordine e grado
12	Esercizi commerciali non compresi nella classe precedente
13	Magazzini con depositi attinenti a vendita di bibite e acque minerali, autorimesse, autoservizi, autotrasportatori, sale di esposizione di esercizi commerciali
14	Teatri, cinematografi, studi di incisione, sale da ballo, circoli, sale giochi, discoteche
15	Barbieri, parrucchieri, saloni di bellezza, studi fotografici, copisterie
16	Biblioteche, istituzioni religiose, culturali, politiche, sindacali, sportive, autoscuole, collegi, convitti, case di riposo e di assistenza
17	Distributori di carburante, campeggi, altre aree scoperte ad uso privato

Il Segretario Comunale – Direttore Generale
 - *Dr.ssa Faustina Musacchio* -